



Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
c.a. Ing. Laura D'APRILE, Capo Dipartimento
Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS)
c.a. Ing. Luca PROIETTI Direttore Generale EC
Direzione Generale Economia Circolare (EC)
ROMA
A mezzo Pec:
diss@pec.mase.gov.it; ecb@pec.mase.gov.it

Roma, 15 ottobre 2024

Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del Dlgs 152/2006.

La scrivente Confindustria, principale Associazione di categoria delle Imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006.

Il presente interpello, in particolare, attiene una **serie di quesiti riguardante eventuali obblighi incombenti in capo all'impresa che importa batterie, per utilizzo esclusivamente interno, in relazione alla normativa sulle batterie di rilevanza ambientale attualmente vigente.**

Preliminarmente, si intende ripercorrere la normativa in commento sotto alcuni profili utili ad inquadrare la questione.

Come noto, la disciplina attualmente vigente specificatamente relativa alle batterie è rappresentata dal d.lgs. n. 188/2008 (attuativa della Direttiva 2006/66/CE) e dal recente Regolamento (UE) 2023/1542 (che abroga la direttiva 2006/66/CE a decorrere dal 18 agosto 2025). Il citato Regolamento, in particolare, è entrato in vigore il 17 agosto 2023, ma trova applicazione a decorrere dal 18 febbraio 2024, fatte salve alcune disposizioni ad applicazione posticipata, come il capo VI ("*Obblighi degli operatori economici diversi da quelli di cui ai capi VII e VIII*") e il capo VIII ("*Gestione dei rifiuti di batterie*"), da applicare, rispettivamente, a decorrere dal 18 agosto 2024 e dal 18 agosto 2025.

Il citato d.lgs. n. 188/2008 disciplina l'immissione sul mercato delle batterie (in particolare, il divieto di immettere sul mercato batterie contenenti sostanze pericolose), nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di batterie, al fine di promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio¹.

./...

¹ Art. 1, co. 1, D.Lgs. 188/2008.

Esso prende in considerazione le seguenti figure²:

- “produttore”, definito come “*chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata*”;
- “distributore”, definito come “*qualsiasi persona che, nell’ambito di un’attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale*”.

Per “immissione sul mercato” si intende “*la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all’interno del territorio della comunità, compresa l’importazione nel territorio doganale della comunità*”.

I produttori di batterie sono soggetti ad una serie di obblighi, attinenti specialmente alla gestione delle batterie divenute rifiuti, tra cui finanziare un sistema di raccolta e trattamento delle batterie in grado di operare sull’intero territorio nazionale e iscriversi al *Registro Nazionale Pile e Accumulatori*.

Ciò posto, le “Linee guida per produttori” redatte dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori, aggiornate al 6 novembre 2020, affermano che sono sicuramente escluse dalla qualifica di *produttore* le “*imprese che importano pile e accumulatori per proprio utilizzo (utilizzatori finali) da Stati esteri (membri UE o non)*”. Viceversa, sono *produttori* le “*imprese con sede in uno Stato estero (sia membro UE che non) che esportano in Italia ad utilizzatori finali (sia privati che imprese) pile e accumulatori*”.

Dunque, nel caso di importazione per uso personale, l’impresa importatrice andrebbe intesa come mero *utilizzatore finale*, mentre l’esportatore estero dovrebbe intendersi come *produttore*, tenuto ad iscriversi al *Registro Nazionale Pile e Accumulatori* e ad adempiere agli ulteriori obblighi di cui al d.lgs. 188/2008.

Per quanto concerne il Reg. (UE) 2023/1542, esso persegue l’obiettivo di “*contribuire al funzionamento efficace del mercato interno, prevedendo e riducendo nel contempo gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente, nonché proteggere l’ambiente e la salute umana prevedendo e riducendo gli effetti negativi della produzione e gestione dei rifiuti di batterie*.”³

La disciplina ivi dettata coinvolge l’intero ciclo di vita di una batteria, dalla fabbricazione alla gestione del rifiuto, e contempla le seguenti figure:⁴

- il **fabbricante**, definito come “*qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica una batteria, oppure la fa progettare o fabbricare, e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio oppure la mette in servizio per le sue finalità*”;
- l’**importatore**, ossia “*qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato la batteria proveniente da un paese terzo*”;

² Art. 2 D.Lgs. 188/2008.

³ Art. 2 Reg. (UE) 2023/1542.

⁴ Art. 3 Reg. (UE) 2023/1542.

3.

- il **distributore**, ossia “qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette la batteria a disposizione sul mercato”;
- l'**utilizzatore finale**, inteso, in virtù del richiamo da parte dell'art. 3, par. 2, lett. b), al Reg. (UE) 2019/1020, come “qualsiasi persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell'Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in quanto consumatore, al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali”;
- il **produttore**, definito come “qualsiasi fabbricante, importatore o distributore, oppure altra persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza:
 - a) è stabilito in uno Stato membro e fabbrica batterie apponendovi il proprio nome o marchio [,] oppure fa progettare o fabbricare batterie e le fornisce per la prima volta apponendovi il proprio nome o marchio, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, nel territorio di detto Stato membro;
 - b) è stabilito in uno Stato membro e, nel territorio di detto Stato membro, rivende apponendovi il proprio nome o marchio batterie fabbricate da terzi, su cui il nome o il marchio di tali altri fabbricanti non appare, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli;
 - c) è stabilito in uno Stato membro e fornisce batterie per la prima volta in detto Stato membro, a titolo professionale, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo; o
 - d) vende batterie in uno Stato membro, ivi comprese le batterie incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, direttamente agli utilizzatori finali, che siano o meno nuclei domestici, per mezzo di contratti a distanza, ed è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo;”

Il Regolamento definisce inoltre:

- l'**immissione in mercato** come “la prima messa a disposizione di una batteria sul mercato dell'Unione”;
- la **messa a disposizione sul mercato** come “qualsiasi fornitura di una batteria, a titolo oneroso o gratuito, per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale”
- la **messa in servizio** come “il primo uso nell'Unione ai fini previsti di una batteria che non era stata precedentemente immessa sul mercato”.

I **fabbricanti** devono produrre batterie conformi ai requisiti previsti dal Regolamento e gli **importatori** - prima di immettere sul mercato una batteria - e i **distributori** - prima di mettere una batteria a disposizione sul mercato - devono assicurarsi che la batteria sia

CONFINDUSTRIA

00144 Roma - Viale dell'Astronomia, 30

Tel. 06 59031

confindustria@confindustria.it

www.confindustria.it - codice fiscale 80017770589

conforme al Regolamento. Il *produttore* è il soggetto responsabile della gestione del rifiuto di batteria. Diversamente, sull'*utilizzatore finale* non grava alcun obbligo.

Si aggiunge, infine, che nella Comunicazione della Commissione europea 2022/C 247/01, intitolata “*La guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022*”, viene specificato, rispetto alla figura dell'*utilizzatore finale*, che: “*La normativa di armonizzazione dell’Unione non istituisce obblighi a carico degli utilizzatori finali dei prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione. Questo vale anche quando all’interno dell’UE non sono presenti operatori economici responsabili [ad esempio, nel caso di prodotti venduti online e per i quali, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, non è richiesta la presenza di un operatore economico]. Il termine si riferisce pertanto sia agli utilizzatori professionali che ai consumatori.*”

Date queste premesse in diritto, e le ulteriori che questo Spett.le Ministero intenda ravvisare, si espongono i seguenti **quesiti**:

1. Si conferma che, nell’ambito della disciplina di cui al d.lgs. 188/2008, **un’impresa che importa batterie per utilizzo proprio – senza, cioè, che le batterie acquistate vengano in alcun modo successivamente fornite a soggetti terzi – vada intesa come *utilizzatore finale*, escludendosi dunque la qualifica di *produttore*, da attribuire esclusivamente al fornitore estero?**
2. **L’impresa che importa batterie per utilizzo proprio è soggetta ad obblighi in virtù del d.lgs. 188/2008, e segnatamente è tenuta ad accertarsi che il fornitore estero sia iscritto al *Registro Nazionale Pile e Accumulatori*, oppure ne è esente in qualità di *utilizzatore finale*?**
3. Considerata l’applicazione a decorrere dal 18 agosto 2024 del capo VI del Reg. (UE) 2023/1542 e, dunque, i nuovi obblighi in capo a *fabbricanti, importatori e distributori* di batterie, **il Reg. (UE) 2023/1542 comporta per l’impresa che importa (da Stati extra-UE) batterie per utilizzo proprio ulteriori obblighi rispetto a quelli eventualmente ravvisati in risposta al precedente quesito o si conferma la sua qualifica di mero *utilizzatore finale*?**

Ringraziando per l’attenzione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Maurizio Tarquini